tab. 1 Bcaa 7: rotazione delle colture sui seminativi

Elementi	Descrizione
Impegni e vincoli	La Bcaa 7 obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi. La rotazione consiste in un **cambio di coltura almeno una volta all'anno** a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo. Per coltura si intende una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture. Pertanto, la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente Bcaa, come monosuccessione dello stesso cereale. Infatti appartengono tutti al genere *Triticum*.
Esenzioni	Sono esentate le aziende: - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; - con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. - certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le colture condotte secondo la Produzione integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (Sqnpi).
Deroghe	Ammesse le deroghe per: a) la coltivazione di parcelle a seminativo in regime di **aridocoltura**, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. In tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% delle parcelle dell'azienda siano destinate ogni anno ad un cambio di coltura principale; b) le parcelle a seminativo ricadenti nelle **zone montane**, dove le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata delle condizioni climatiche per coltivare breve da non consentire successioni colturali complesse. Su tali superfici una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni: - che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo oppure; - ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% dei suoi seminativi. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.
Deroga per il 2023	Per l'anno di domanda 2023, non si applica l'obbligo della rotazione sui seminativi, per effetto del Reg. (Ue) 2022/1317, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. La deroga non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle pertinenti misure agroambientali dello sviluppo rurale e all'ecoschema 4.